	<p>Comune di TRINO</p>	<p>C.C.</p>	<p>Nr. 23</p>	<p>DATA 11/07/17</p>
<p>Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.</p>				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi' UNDICI mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala della Biblioteca Civica

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Pres	Ass.
PORTINARO	ALESSANDRO	X	
DEMICHELIS	ALESSANDRO	X	
PITARRESI	ALESSANDRA	X	
CAVALLARI	DEBORA		X
MASSAZZA	PATRIZIA	X	
BALOCCO	PAOLO	X	
AUGELLO	VINCENZO	X	
NASI	LAURA	X	
GUALINO	ROBERTO		X
ALVINO	MARIATERESA	X	
RAVASENGA	GIOVANNI	X	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Bartolomeo Farana


La Sig.ra ALVINO Mariateresa nella qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D – ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.  Arch. Sandro Gallina

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D – ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

NON NECESSITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Renzo Demaria

IL VICESINDACO
delegato in materia di patrimonio

Premesso:

- che la società civile trinese è caratterizzata dalla presenza di numerose formazioni sociali, nonché di privati cittadini, che si adoperano per migliorare la qualità della vita dei residenti soprattutto nel campo sociale, solidaristico e del volontariato;
- che l'art. 118 della Costituzione italiana prevede un rapporto tra cittadini e Istituzioni basato sul principio della "sussidiarietà", il quale implica che il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le Istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine;
- che il suddetto principio implica anche il dovere da parte delle Amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione, nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale;
- che il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., prevede al riguardo, all'art. 3, comma 5, che i Comuni "*(...) svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- che l'art. 50 del vigente Statuto Comunale, nell'ambito del riconoscimento da parte del Comune del valore sociale e civile delle libere forme associative, strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, prevede, al comma 2, che "*Le organizzazioni, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari, che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del Comune che può stabilire con essi specifici rapporti*";
- che sulla base di tale contesto normativo, l'Amministrazione comunale intende coinvolgere le formazioni sociali ed i singoli cittadini nella cura e valorizzazione dei "*beni comuni urbani*", rappresentati dai beni, materiali e immateriali, che le formazioni sociali, i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e, quindi, meritevoli di una specifica attività di collaborazione finalizzata a migliorarne la fruizione collettiva;
- che per la traduzione in termini di tale volontà è stato predisposto apposito regolamento che disciplina le modalità della collaborazione tra l'Amministrazione comunale, le formazioni sociali ed i cittadini per la cura e la valorizzazione dei citati "*beni comuni urbani*", come da testo che qui si allega quale parte integrate e sostanziale.

Visto il suddetto regolamento e ritenuto di doverne proporre l'approvazione, corrispondendo le sue previsioni con la volontà dell'Amministrazione di cui è sopra cenno.

Dato atto che il medesimo regolamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa a carico del bilancio comunale, in quanto gli eventuali impegni economici che saranno assunti dal Comune in funzione delle collaborazioni attivate, saranno determinati in un secondo momento, sulla base degli accordi da assumersi e delle disponibilità finanziarie allocate in bilancio.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale si dà atto:

- che è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

- che non necessita il parere contabile di cui al succitato art. 49, comma 1, per le ragioni sovra esposte.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del succitato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. di approvare, pertanto, nel testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale, il regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.

3. di disporre che l'adottanda deliberazione ed il relativo regolamento allegato siano pubblicati sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

4. di disporre, altresì, che copia dell'adottanda deliberazione e del relativo regolamento allegato siano trasmessi, per l'esecuzione, al Responsabile del Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica e, per opportuna conoscenza, ai Responsabili dei restanti Settori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente del Consiglio che dà lettura in aula della su estesa proposta di deliberazione formulata dal Vicesindaco, delegato in materia di patrimonio.

Visto che la medesima proposta è corredata col parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Dato atto che la stessa proposta non necessita del parere contabile di cui all'art. 49, comma 1, succitato, per le ragioni indicate in narrativa.

Sentito l'intervento illustrativo della proposta del Vicesindaco, nel contesto del quale dà atto che l'adozione del regolamento agevola i cittadini singoli o associati che intendano proporsi per la cura di beni pubblici, con una procedura semplice e veloce.

Sentito, inoltre, a seguire quello del Sindaco, il quale dice che la prima città che ha adottato un simile regolamento è stata Bologna, poi è venuta Torino e adesso si sta diffondendo in realtà comunali come quella di Trino con buoni risultati, come ad esempio nel Comune di Condove.

Uditi, ancora, gli interventi:

- del Consigliere Ravasenga Giovanni, il quale sostiene l'opportunità che l'intensificazione dei rapporti tra cittadino ed Amministrazione derivanti dal regolamento proposto per l'approvazione, debbano essere previsti nello Statuto e non in un regolamento che si aggiunge ad altri, vistane l'importanza;

- del Sindaco che, in replica al Consigliere Ravasenga, dice che non è lo Statuto che può disciplinare quanto contenuto nel regolamento di cui si discute, per cui è importante che questa sera il Consiglio si occupi dell'approvazione di tale regolamento, affrontando in un secondo momento una eventualmente riforma dello Statuto;
- del Consigliere Ravasenga che, ribadendo la sua opinione, annuncia il suo voto di astensione.

A conclusione dei suddetti interventi, con successiva votazione dal seguente esito, promossa dal Presidente sulla proposta formulata dal Vicesindaco: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere Ravasenga Giovanni), essendo presenti n. 9 aventi diritto al voto, resi per alzata di mano.

DELIBERA


di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Vicesindaco, delegato in materia di patrimonio.

Successivamente, su iniziativa del Presidente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere Ravasenga Giovanni), essendo presenti n. 9 aventi diritto al voto, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Si dà atto che tutti gli interventi a cui fa riferimento il presente verbale sono una breve sintesi del loro contenuto la cui versione integrale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)



REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.07.2017

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Principi generali)

Art. 4 (I cittadini attivi)

Art. 5 (Patto di collaborazione)

Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

Art. 7 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

Art. 8 (Promozione della creatività urbana)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 (Disposizioni generali)

Art. 10 (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Art. 11 (Interventi di cura occasionale)

Art. 12 (Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico)

Art. 13 (Interventi di valorizzazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Formazione

Art. 14 (Il ruolo delle scuole)

CAPO V- Forme di sostegno

Art. 15 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 16 (Affiancamento nella progettazione)

Art. 17 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Art. 18 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 19 (Comunicazione collaborativa)

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 20 (Prevenzione dei rischi)

Art. 21 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

CAPO VIII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Trino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

- g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- l) Sito del Comune: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 - (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
 - f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
 - g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono

adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

- h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla determinazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 - (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - rigenerare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici in disuso riattivandone la funzione sociale.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al Sito del Comune.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi rigenerativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi pubblici allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 - (Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Il Settore competente al quale è affidata l'attività procedimentale, istruttoria ed esecutiva derivante dall'applicazione del presente regolamento è quello Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica. Nel caso in cui l'attività istruttoria coinvolga anche valutazioni di carattere edilizio ed urbanistico e/o aspetti concernenti la viabilità ed il codice della strada, la medesima è condotta di concerto con il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e/o con il Settore Polizia Municipale.
3. In ogni caso, il Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica costituisce per chiunque proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione comunale.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Settore competente invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, il Settore competente comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione, ove occorrente, è sottoposta dal Settore competente alla

valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

6. Il Settore competente, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, predispone gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al relativo Responsabile di Settore per l'adozione del provvedimento finale.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Settore competente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Art. 11 - (Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma necessita in ogni caso di autorizzazione o nulla osta.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul Sito del Comune gli interventi realizzati.

Art. 12 - (Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 13 - (Interventi di valorizzazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione o recupero degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Settore competente valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

CAPO IV - Formazione

Art. 14 - (Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 15 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo per lo svolgimento delle attività
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 16 - (Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 17 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo le disposizioni dettagliate nel patto sottoscritto.

Art. 18 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 19 - (Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 20 - (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 21 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 - (Disposizioni transitorie)

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate da patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. E. MARIATERESA ALVINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. E. Dott. Bartolomeo Farana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi

IL MESSO COMUNALE

Registro pubblicazioni n.ro:

1151/2017

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
Addì,

26 LUG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. E. Dott. Bartolomeo Farana

26 LUG. 2017

Copia conforme all'originale.

Trino,

26 LUG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bartolomeo Farana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bartolomeo Farana